

IN QUESTA EDIZIONE



1. Ammortizzatori sociali con causale COVID 19: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia i controlli
2. COVID-19 e gestione certificazioni mediche: istruzioni INPS

1

Ammortizzatori sociali con causale COVID 19: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia i controlli

Per tutti i clienti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha annunciato "la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19", al fine di contrastare eventuali condotte fraudolente o elusive.

Questo è quanto comunicato con la circolare n. 532 pubblicata il 12 Giugno 2020: i destinatari dei controlli saranno sia i datori di lavoro che hanno richiesto i trattamenti di cassa integrazione, sia i lavoratori (stagionali, agricoli, da autonomi...) che hanno presentato le domande di indennità di sostegno al reddito.

La suddetta circolare richiama anzitutto, sinteticamente, la disciplina introdotta in materia di ammortizzatori sociali dal cosiddetto Decreto Rilancio (e deve essere integrata con il Decreto Legge 16.06.2020, n. 52, pubblicato successivamente e che – si ricorda brevemente – ha inserito la possibilità, per le imprese che abbiano esaurito prima del 31.08.20 le 14 settimane di trattamenti integrativi COVID-19 (ossia le 9 iniziali e le successive 5 di proroga introdotte dal Decreto Rilancio), di usufruire subito delle ulteriori 4 settimane, che originariamente risultavano attivabili solo per il periodo di 1° Settembre 2020 - 31 Ottobre 2020).

Dopo aver richiamato l'attuale quadro normativo, l'I.N.L. evidenzia che saranno effettuati accertamenti nei confronti di:

- aziende che abbiano fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in Deroga;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano presentato domande di indennità di sostegno al reddito.

L'Ispettorato stabilirà se e in base a quali priorità effettuare i controlli, basandosi su criteri specifici. Oltre a dare la precedenza ai casi segnalati come urgenti dall'I.N.P.S., si presterà particolare attenzione alle seguenti situazioni:

- aziende operanti nei settori che hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione o modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodo immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualficazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all'INPS la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

Gli Ispettorati Interregionali saranno demandati al monitoraggio delle predette verifiche: all'atto della redazione del verbale ispettivo conclusivo, il personale ispettivo segnalerà, in caso di situazioni irregolari, che trattasi di datore di lavoro di "beneficiario prestazioni previdenziali".

E' stato anche annunciato che, a seguito del "Lock-down", saranno intensificate le ispezioni nei settori: agricolo, edile, logistica e trasporti, così come in quelli esclusi dal blocco attività (piattaforme digitali, grande distribuzione, terziario, et cetera).

L'Ispettorato, unitamente all'I.N.P.S., ha dichiarato che le suddette misure si sono rese necessarie per far fronte ai mutamenti intervenuti con il Covid-19, vista l'esigenza di valorizzare la funzione di tutela sociale e di contrastare gli illeciti di maggior disvalore sociale ed economico. Dal corrente mese, dunque, l'attività ispettiva sarà verosimilmente intensificata, sulla scorta di quanto sopra indicato.

Per tutti i clienti

Con il Messaggio n. 2584 del 24 Giugno 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia prodotte dai lavoratori dipendenti privati durante il periodo dell'emergenza Covid-19, in attuazione dell'articolo 26 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal Decreto Legge 20 Maggio 2020, n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio).

L'Istituto nel Messaggio distingue in particolare tre casistiche:

1) equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1 Decreto Cura Italia)

nelle ipotesi di: (i) quarantena con sorveglianza attiva; (ii) permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; (iii) quarantena precauzionale.

Al ricorrere di tali circostanze, ai lavoratori viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica di appartenenza. A ciò, si aggiunge l'eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con relativa copertura contributiva).

Inoltre, è previsto che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporta disciplinato dalla contrattazione collettiva (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto).

L'Istituto precisa altresì che ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, il lavoratore è tenuto a produrre il certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante attestante il periodo di quarantena e contenente l'indicazione degli estremi del relativo provvedimento emesso dall'Operatore di sanità pubblica (come previsto dall'art. 26, comma 3 del Decreto Cura Italia); il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora il certificato dovesse essere emesso in modalità cartacea, lo stesso deve essere trasmesso all'INPS entro due giorni, come previsto dalla disciplina generale di riferimento.

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento con il quale è stata disposta la quarantena, esse potranno essere acquisite e comunicate successivamente all'INPS dal lavoratore il quale sarà tenuto a trasmettere, tramite posta ordinaria o PEC, gli estremi del provvedimento (i.e. numero di protocollo, dati della struttura sanitaria pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e, ove possibile, allegare il provvedimento

stesso. In attesa dell'integrazione da parte del lavoratore, il certificato viene considerato sospeso e le attività finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia proseguono una volta sanata l'anomalia.

2) patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2 Decreto Cura Italia)

l'art. 26, comma 2 del Decreto Cura Italia prevede l'equiparazione a degenza ospedaliera (fino al termine del 31 Luglio 2020) del periodo di assenza dei lavoratori c.d. fragili, e quindi: (i) i lavoratori con patologie di particolare gravità (lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità)(art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992); (ii) i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992). In questi casi il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante.

Ai lavoratori c.d. fragili spetta l'indennità a carico dell'INPS nella misura prevista per la degenza ospedaliera, con riduzione ai 2/5 della quota in assenza di familiari a carico. Con riferimento alla certificazione sanitaria necessaria per l'avvio della procedura per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera, viene precisato che il medico curante deve fornire i dettagli della situazione clinica del paziente dai quali emerga chiaramente la situazione di rischio, così come i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

3) malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6 Decreto Cura Italia)

nei casi di malattia conclamata da Covid-19, il dipendente dovrà farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante (senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica).

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Il Messaggio dell'INPS conclude con le indicazioni relative al c.d. periodo transitorio, con una norma di deroga per il periodo precedente all'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (i.e. 17 Marzo 2020), per cui sono considerati validi: (i) i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica; (ii) i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni supporto.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

